



Mercoledì 09/06/2010

L'ESPERIENZA DELL'AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA TRA EUROPA E STATI UNITI

A cura di: *Diritto.it*

Il tema della tutela risarcitoria lambisce trasversalmente i diversi ambiti del diritto, e cioè a dire, dalla disciplina processuale a quella sostanziale implicando considerazioni di diritto comparato.

Il tema della tutela risarcitoria lambisce trasversalmente i diversi ambiti del diritto, e cioè a dire, dalla disciplina processuale a quella sostanziale implicando considerazioni di diritto comparato. Del resto, è proprio in virtù del lavoro di comparazione con modelli esistenti in altri ordinamenti giuridici che si è fatta avanti l'idea dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'azione collettiva risarcitoria. Così che negli ultimi anni, si è sviluppato un inatteso e crescente interesse verso sistemi di tutela propri di altri ordinamenti, rivolgendo lo sguardo, in particolare, al di là dell'Atlantico dove il sistema di tutela collettiva risarcitoria può vantare una lunga tradizione ed una consolidata applicazione nella prassi quotidiana di ciascun utente consumatore.

Da più parti si sono elevate più voci, per sottolineare gli aspetti positivi dell'istituto della class action di matrice statunitense, anche se naturalmente non sono mancate le critiche all'uso talora distorto che di questo strumento processuale si è fatto e si continua a fare nella sua concreta applicazione(3). Ci appare dunque necessario mettere a confronto, da una parte i modelli di Tutela collettiva europei e dall'altra l'immane archetipo statunitense.

Negli Stati Uniti l'attività governativa ed amministrativa di regolazione e controllo svolge un ruolo marginale, così che il cd. private enforcement e con esso tutto il sistema di contenzioso civile collettivo ha tradizionalmente un rilievo tutt'altro che trascurabile nella tutela del consumatore.

Invece, un più intenso grado di regolamentazione e di controllo da parte del pubblico, nel caso cioè del cd. public enforcement, che è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei non ha incentivato la predisposizione di un solido apparato di tutela ex post, tanto che nella maggior parte dei paesi europei, in modo particolare poi in Italia, il public enforcement risulta maggiormente sviluppato rispetto ai rimedi privatistici. E però, d'altro canto sembra fuori discussione l'opportunità di predisporre in ogni caso un sistema di tutela ex post, volto a far fronte alle ipotesi in cui il sistema di regolazione ex ante ed il cd. public enforcement non risultino sufficienti a scongiurare il verificarsi di eventuali situazioni patologiche afferenti il sistema ordinamentale.

Per visualizzare l'intero articolo del Dott. Santino Farruggia [clicca qui](#).

```
.testo_articoli_news {  
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;  
font-size: 13px;  
}
```

Fonte: *Diritto & Diritti*